



## COMUNE DI CAMEROTA

Provincia di Salerno

Piazza S. Vincenzo n°5 – 84040 Camerota (SA)

### UFFICIO DEL SINDACO

Dott. Antonio Romano  
Tel. 0974/9202350 - 346/8156872  
[sindaco.camerota@asmepec.it](mailto:sindaco.camerota@asmepec.it)  
[sindaco.camerota@libero.it](mailto:sindaco.camerota@libero.it)

ORDINANZA N. <sup>02</sup>.....DEL 31 Gennaio 2014

OGGETTO: Limitazioni al commercio su aree pubbliche informa itinerante.

### IL SINDACO

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 4.12.2013, con la quale sono state stabilite modalità, divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nelle more dell'approvazione del Regolamento comunale;

**VISTA** la normativa vigente in materia ed in particolare gli artt. 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 nonché gli artt. 26, 32 e 45 della Legge Regionale Campania n. 1 del 7 gennaio 2000;

**CONSIDERATA** l'alta valenza turistica del territorio del Comune di Camerota che ha come conseguenza l'aumento nella stagione estiva della circolazione di automobili e bus lungo le strade che attraversano l'abitato delle frazioni comunali;

**RITENUTO** di dover evitare ogni pregiudizio in considerazione della spiccata vocazione turistica dell'ente locale, nonché possibili ripercussioni sotto il profilo della salute, della salubrità, dell'igiene e dell'ordine pubblico;

**CONSIDERATO**, altresì, che in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità del traffico che si determinano nelle arterie viarie principali, riducendo al minimo il rischio di sinistri ed incidenti stradali con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

**SENTITO** il Comando di Polizia Locale sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su talune aree pubbliche;

**RITENUTA** la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio ambulante svolto in modo itinerante al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;

**RILEVATO** che l'esercizio del commercio in forma itinerante è subordinato al rispetto:

- ✓ delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco e che tale esercizio può creare difficoltà al traffico veicolare, se non opportunamente regolato, dal momento che il concentrazione di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita può creare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono e lavorano;
- ✓ delle condizioni di carattere igienico - sanitario;
- ✓ dei motivi di pubblica sicurezza (art. 32, comma 3, della L.R.C.1/ 2000);

**PRESO ATTO**, che la mancanza di uno specifico ed organico Regolamento per il commercio itinerante e sulle aree pubbliche, che stabilisca tempi di sosta e distanze tra una sosta e l'altra dell'attività svolta in forma itinerante, ha comportato il fatto che gli operatori stazionino lungo le vie cittadine in maniera continuativa e prolungata, contrariamente al principio stesso dell'ambulantato, creando spesso problemi di pacifica convivenza tra gli stessi e i titolari di esercizi commerciali in sede stabile, determinando in tal modo oggettivi problemi di sicurezza urbana;

**CONSIDERATO**, che in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su area pubblica svolto in forma itinerante al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti sopra descritti;

**RITENUTO** che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di viabilità, igienico-sanitarie e di pubblico interesse chiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi della L.R.C.;

**VISTO** il D.lgs 31.03.1998, n.114;

**VISTA** la Legge Regione Campania n.1/2000;

**VISTO** D. Lgs. 59/2010

**VISTA** La legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione del D.L. n. 138/2011

**VISTO** il combinato disposto del comma 7 dell' art. 50. e del comma 1, lettere b) e c), dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267/ 2000;

## **ORDINA**

Per motivi igienico-sanitario, di viabilità, traffico e sicurezza urbana il divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare, compreso gli imprenditori agricoli, in tutte le località ove vige il divieto di fermata, di sosta, e/o di circolazione.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, e soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della sanità con ordinanza 03/04/2002 e Reg. CE n .852/2004 - n. 853/2004. Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità e dai Regolamenti CE sopracitati.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/1998, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza. La sosta, ove è consentita, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e in nessun caso in modo da intralciare il traffico.

La durata massima consentita di ogni sosta è limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e in nessun caso è consentito l'uso di banchi a terra o l'apposizione della merce sul terreno, integrando in tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

Durante l'arco della giornata non è comunque consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza, e di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce.

Il commercio in forma itinerante é consentito – nella frazione Marina – dalle ore 08,00 alle ore 14,00 nei giorni feriali con esclusione della domenica e giorni festivi, con obbligo di osservare la distanza di almeno 200 metri per la sosta successiva.

Per le frazioni interne, Camerota, Licusati e Lentiscosa, il commercio in forma itinerante é consentito, dalle ore 08,00 alle ore 14,00, nei giorni feriali, con esclusione della domenica e giorni festivi, con obbligo di osservare la distanza di almeno 200 metri per la sosta successiva.

E' consentita la sosta con orario 08,00 – 14,00, con vendita direttamente dal mezzo, senza l'uso di banchi a terra o l'apposizione della merce sul terreno, rispettando la segnaletica stradale e la viabilità, come indicato:

- a) Camerota : Piazza San Vito adiacente abitazione Cusati, lato villetta comunale – Piazza S. Vincenzo area mercato quindicinale – Piazza Castello;
- b) Licusati : Area parcheggio Via D.A. De Luca – Via Cav. Gallo altezza parcheggio pubblico Inizio Via Cav. Sofia;
- c) Lentiscosa: Area parcheggio piazza monumento caduti – località Spodicella;
- d) Marina di Camerota: Zona Calanca spiazzo discesa a mare – Via Previteri – Zona Lentiscelle altezza cimitero.

Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta senza abbandonare i rifiuti in modo incontrollato sulle pubbliche strade e piazze, e sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e/o a proprietà di terzi.

I produttori agricoli abilitati, ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001, a vendere i propri prodotti in forma itinerante sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente avrà decorrenza dal giorno che verrà resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line.

L'inosservanza ai divieti e limitazioni stabiliti con la presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 516,45 a Euro 3.098,74**, ai sensi dell'articolo 29, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 114/ 1998 da applicarsi secondo le procedure previste dalla legge 689/1981, e dell'articolo 45 della L.R.C. n. 1/2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR CAMPANIA - Sezione di Salerno entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo Straordinario dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Comando Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio e gli altri organi di Vigilanza disporranno gli opportuni accertamenti per verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune.



IL SINDACO

(Dott. Antonio Romano)

*Antonio Romano*